

Testo consolidato del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, così come modificato dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy 5 maggio 2025.

Le modifiche apportate sono indicate con caratteri in grassetto

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) *“decreto”*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019, recante “Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati”;

b) *“Ministero”*: **il Ministero delle imprese e del made in Italy**;

c) *“FCS”*: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) *“imprese sequestrate o confiscate”*: le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:

1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del *codice antimafia*;

2-*bis*) nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 240-*bis*, comma 1, del codice penale, all’articolo 301, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) *“cooperative sociali”*: le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del *codice antimafia*;

f) *“cooperative di lavoratori”*: le cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera a), del *codice antimafia*;

g) *“imprese affittuarie o cessionarie”*: le imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del *codice antimafia*;

h) *“imprese beneficiarie”*: le imprese sequestrate o confiscate ovvero le imprese che hanno affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda, le imprese affittuarie o cessionarie, le cooperative sociali o le cooperative di lavoratori che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:

1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di

procedura penale;

2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del *codice antimafia*;

2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all'articolo 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

i) **“Regolamento de minimis”**: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

j) **“Regolamento de minimis agricoltura”**: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

l) **“Regolamento de minimis pesca”**: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

m) **“programma di sviluppo”**: il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *bb)*, del decreto;

n) **“rating di legalità”**: il rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

o) **“codice antimafia”**: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

p) **“DURC”**: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 31 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

q) **“ESL”**: l'equivalente sovvenzione lordo di cui all'articolo 3, comma 5 del *Regolamento de minimis* e agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del *Regolamento de minimis pesca* e del *Regolamento de minimis agricoltura*;

r) **“DSAN”**: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

s) **“PEC”**: posta elettronica certificata;

t) **lettera abrogata**;

u) **“ANBSC”**: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia;

v) **“GDPR”**: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 2.

(Presentazione delle domande di finanziamento agevolato)

1. Le domande di finanziamento agevolato di cui al *decreto* possono essere presentate dalle *imprese beneficiarie* – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite *PEC*, risultante da visura camerale, inviando il modulo di domanda di finanziamento agevolato, di cui all'allegato n. 1 reperibile sul sito del *Ministero* (www.mimit.gov.it), e gli ulteriori allegati, debitamente compilato in tutte le sue parti, al seguente indirizzo fondoisc@pec.mise.gov.it.

2. Il modulo di domanda di finanziamento agevolato è redatto in forma di *DSAN*, con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento ai fini della concessione, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 reperibile sul sito del *Ministero* (www.mimit.gov.it).

3. La domanda ed i relativi allegati – a pena di improcedibilità – devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, ed in particolare:

a) per le *imprese beneficiarie* diverse dalle *imprese sequestrate o confiscate*, dal rappresentante legale delle stesse, come risultante dal certificato camerale delle medesime;

b) per le *imprese sequestrate o confiscate*, dall'amministratore giudiziario autorizzato alla presentazione della domanda dal giudice delegato, o dal competente funzionario dell'*ANBSC*, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies del *codice antimafia*.

4. Le *imprese beneficiarie* sono tenute a comunicare tempestivamente al *Ministero*, esclusivamente tramite *PEC*, eventuali concessioni di contributi in regime di “de minimis” ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda di cui all'allegato n. 1 e occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni.

Art. 3.

(Valutazione delle domande)

1. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal *Ministero* secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal *Ministero* **esclusivamente tramite *PEC***.

2. Nella valutazione della domanda, il *Ministero* procede:

a) alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall'*impresa beneficiaria* **esclusivamente tramite *PEC***;

b) al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle *imprese beneficiarie* di cui all'articolo 3 del *decreto*;

c) alla valutazione della capacità dell'*impresa beneficiaria* di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;

d) alla determinazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell'*impresa beneficiaria*;

e) al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nell'articolo 6 del *decreto* e nella normativa unionale in esso richiamata;

f) alla valutazione della coerenza, chiarezza e validità del *programma di sviluppo*;

g) alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del *decreto* e della normativa di carattere generale.

3. Per la concessione del finanziamento agevolato, il *Ministero*, nell'ambito della verifica di cui al comma 2, lettera c), valuta il rispetto dei seguenti parametri:

A. per le *imprese beneficiarie* costituite in forma di società di capitali:

(1) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (articolo 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell'attivo (articolo 2424 codice civile, voce Attivo) non può risultare inferiore al cinque per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato;

(2) capacità di rimborso: il flusso di cassa, inteso – con riferimento anche ai bilanci previsionali – come somma dell'utile dell'esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati all'*impresa beneficiaria* nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. A tal fine l'*impresa beneficiaria* trasmette al *Ministero* il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L'ammontare del finanziamento agevolato è approvato dal *Ministero* in misura ridotta rispetto alla domanda del soggetto beneficiario in caso di insufficienza delle capacità di rimborso della medesima;

B. per le *imprese beneficiarie* non costituite in forma di società di capitali:

(1) patrimonializzazione: il parametro di cui al numero (1) della precedente lettera A è valutato sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;

(2) capacità di rimborso: il parametro di cui al numero (2) della precedente lettera A è valutato anche sulla base dei dati contabili previsionali. Per le società di persone e le imprese individuali, la capacità di rimborso può essere integrata con i dati di reddito dei soci dell'*impresa beneficiaria* desunti dall'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

4. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda o dei relativi allegati, il *Ministero* procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti tramite PEC. L'*impresa beneficiaria* è tenuta a fornire, esclusivamente tramite PEC, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta del *Ministero*.

5. Nei casi di cui al comma 4 rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, **così come risultante dalla data e l'ora di trasmissione della PEC**, di completamento della documentazione o di ricezione da parte del *Ministero* dei chiarimenti richiesti.

6. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data di trasmissione della PEC di presentazione della nuova domanda di finanziamento agevolato.

7. Nei casi di mancato accoglimento da parte del *Ministero* della domanda di finanziamento agevolato presentata, le *imprese beneficiarie* possono procedere, entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato di cui all'articolo 11, comma 5, del *decreto*, alla presentazione di una nuova domanda.

Art. 4.

(Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato)

1. Il *Ministero* procede all'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui all'articolo 8 del *decreto* secondo l'ordine cronologico (data, ora, minuto e secondo) di presentazione o di completamento delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto dell'esito dell'attività di valutazione di cui all'articolo 3 e della riserva di cui all'articolo 11, comma 2, del *decreto*.

2. Ai fini della concessione e della successiva erogazione del finanziamento agevolato, il *Ministero* provvede alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal *DURC*.

3. In caso di richieste di agevolazioni superiori a 150.000,00 euro, il *Ministero* acquisisce la documentazione antimafia relativa all'*impresa beneficiaria* secondo quanto previsto dal *codice antimafia*. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di documentazione antimafia, il *Ministero* procede all'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione anche in assenza di detta documentazione, concedendo il finanziamento agevolato sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dal *codice antimafia*.

4. Il provvedimento di concessione ed erogazione indica l'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di *ESL*, definito secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 2 e 3, del *decreto*.

5. Il provvedimento di concessione ed erogazione definisce il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale l'*impresa beneficiaria* è tenuta a rimborsare il finanziamento agevolato.

6. La prima quota del finanziamento agevolato, pari ad un terzo dell'intero ammontare, è erogata, senza ulteriore richiesta da parte dell'*impresa beneficiaria* né valutazione da parte del *Ministero*, entro un mese dall'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, sul conto corrente dell'*impresa beneficiaria* comunicato nel modulo di domanda.

7. La seconda e la terza quota del finanziamento agevolato sono erogate dal *Ministero* con distinti provvedimenti di erogazione, entro due mesi dalla presentazione della domanda di erogazione o del completamento della stessa, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 8, comma 2, del *decreto* in merito all'avanzamento del *programma di sviluppo*. Nel caso dei *programmi di sviluppo* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del *decreto*, relativi a fabbisogno finanziario aggiuntivo delle *imprese beneficiarie* determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione, le seconda e la terza quota del finanziamento agevolato possono essere erogate dal *Ministero* con un unico provvedimento di erogazione, dietro presentazione contestuale, da parte dell'*impresa beneficiaria*, delle richieste di erogazione secondo il modello di cui all'allegato n. 3 e della relazione finale di cui all'allegato n. 4 al presente decreto.

8. Le richieste di erogazione di cui al comma 7 sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 e trasmesse al **Ministero esclusivamente tramite PEC**.

9. Entro due mesi dal completamento del *programma di sviluppo*, l'*impresa beneficiaria*, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 3, del *decreto*, è tenuta a trasmettere la relazione finale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.

10. Il *programma di sviluppo* deve risultare completato entro i due anni dalla data di erogazione della prima quota del finanziamento agevolato. In caso di variazione del *programma di sviluppo* ammesso al finanziamento agevolato, l'*impresa beneficiaria* trasmette preventivamente al *Ministero*, in forma di **DSAN ed esclusivamente tramite PEC**, apposita relazione illustrativa delle variazioni proposte.

11. Il *Ministero*, nei casi in cui ne ravveda la necessità, procede alla richiesta di ulteriore documentazione e informazioni utili alla verifica del regolare svolgimento del *programma di sviluppo* ammesso e di quanto dichiarato nelle relazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del *decreto*.

12. In caso di variazioni che comportino la modifica dell'assetto societario dell'*impresa beneficiaria* ovvero in caso di cessione o di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'*impresa beneficiaria* medesima, quest'ultima deve darne, trasmettendo copia del relativo atto, tempestiva comunicazione al *Ministero*, che procede a valutare la permanenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

13. L'*impresa beneficiaria* è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del *Fondo per la crescita sostenibile*.

14. Alle scadenze previste dal piano di ammortamento di cui al comma 5, l'*impresa beneficiaria* versa l'importo delle rate secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione ed erogazione delle agevolazioni e dà comunicazione al *Ministero* dell'avvenuto versamento nei modi e termini stabiliti nel provvedimento medesimo.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 5 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

3. In attuazione del *GDPR* e nel rispetto del *decreto legislativo n. 196/2003* e s.m.i., i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata" **del sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it)**.

4. I modelli della documentazione da trasmettere per la presentazione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati di cui al precedente articolo 2 e alle disposizioni applicabili ivi richiamate recano i riferimenti alla disciplina di cui all'informativa riportata al precedente comma 3.